



Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 24 settembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Il numero IV capoverso 3 della modifica del 12 marzo 2021¹ dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020² è modificato come segue:

³ Il numero 1.4.1 lettera j dell'allegato 6 ha effetto sino al 10 ottobre 2021.

II

Il numero V capoverso 3 della modifica del 25 agosto 2021³ dell'ordinanza 3 COVID-19 è modificato come segue:

³ Gli articoli 24e–24g, 26a capoverso 1, frase introduttiva e 26b capoversi 6^{bis} e 6^{ter}, l'allegato 6 numero 3.1.1 lettera d nonché l'articolo 19 capoverso 1^{ter} dell'ordinanza del 4 giugno 2021⁴ sui certificati COVID (n. IV) entrano in vigore il 1° ottobre 2021. L'allegato 6 numero 1.4.1 lettere k–m entra in vigore l'11 ottobre 2021.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021 alle ore 00.00⁵.

¹ RU 2021 145, 507

² RS 818.101.24

³ RU 2021 507

⁴ RS 818.102.2

⁵ Pubblicazione urgente del 24 settembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

24 settembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr